



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 23/38 del 13.5.2026

Linee di indirizzo recanti modalità e criteri per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia (IRF)”.

1. Riferimenti normativi e programmatici

La Regione Sardegna, con legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia), ha previsto l'istituzione di un sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia” (IRF), finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia. L'art. 7- bis, in ultimo modificato con legge regionale 29 aprile 2025, n. 11, prevede che, a decorrere dal 2026, l'indennità sia erogata nella forma di contributo per il rimborso delle spese sostenute da destinare a interventi di carattere sanitario, qualora non coperti dal Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, pari a un massimo di euro 800, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale.

Le presenti linee di indirizzo definiscono le modalità tecniche e amministrative per l'attuazione delle disposizioni legislative per l'accesso al beneficio da parte delle persone affette da fibromialgia e per la sua rendicontazione.

2. Destinatari e requisiti di ammissione al contributo

Possono presentare la domanda per la concessione del sostegno economico “Indennità regionale fibromialgia (IRF)” le persone con i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti in un comune della Sardegna;
- 2) essere in possesso della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia. La stessa deve riportare una data non successiva al 30 aprile dell'anno in cui si presenta la domanda, e deve essere rilasciata da un medico specialista abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'albo, sia dipendente pubblico che convenzionato che libero professionista;
- 3) non beneficiare di altra sovvenzione pubblica per la stessa finalità.

3. Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione del sostegno economico denominato “Indennità regionale fibromialgia (IRF)” deve essere sottoscritta dal beneficiario, o dal suo rappresentante legale, e presentata al comune di residenza mediante le modalità dallo stesso definite entro il 30 aprile di ciascuno anno. Tale termine è da intendersi ordinatorio, fermo restando che i comuni possono ammettere domande presentate oltre



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tale data, compatibilmente con le esigenze istruttorie che consentano la trasmissione dei dati alla Regione entro il 30 giugno.

4. Misura e attribuzione del contributo

L'indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

L'importo riconoscibile dell'indennità è rapportato alla situazione economica del beneficiario, misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE:

ISEE fino a euro 15.000,00	finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000	finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000	finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000	finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000	finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000	finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000	finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre 80.000	finanziamento del progetto decurtato dell'80%

È possibile considerare l'ISEE sociosanitario per le persone con certificata disabilità o non autosufficienza.

L'importo dell'indennità, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale fino a concorrenza dello stanziamento annuale autorizzato sul bilancio regionale.

5. Gestione della misura

L'attuazione dell'intervento è affidata ai comuni, che predispongono e pubblicano l'avviso annualmente, assicurano la più ampia pubblicità e diffusione all'iniziativa e predispongono un modello di richiesta del contributo al fine di agevolare la richiesta dell'indennità.

I comuni acquisiscono, insieme alle domande di concessione dell'indennità, l'attestazione ISEE e la certificazione medica attestante la sindrome fibromialgica.

Per coloro che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente sarà considerata valida la domanda già presentata e la certificazione medica già in possesso dell'ente, fermo restando l'obbligo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di comunicare al comune l'eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l'accesso alla misura. Resta necessaria la presentazione dell'ISEE annuale.

I dati anonimizzati relativi alle domande presentate sono inviati alla Direzione generale delle Politiche Sociali, entro il 30 giugno di ciascun anno, tramite il sistema informativo SIPSO.

6. Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono quantificati dal comune di residenza, che gestisce l'intervento nei limiti delle risorse assegnate ed erogati agli aventi diritto. I comuni possono prevedere l'erogazione in più tranches.

7. Trasferimento del finanziamento regionale

Il competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali trasferisce, nell'esercizio finanziario, le risorse annuali destinate all'intervento a favore dei comuni beneficiari, sulla base dei dati rilevati tramite il sistema informativo SIPSO.

Annualmente, il competente Servizio verifica la corrispondenza tra le somme assegnate e il loro effettivo utilizzo.

8. Rendicontazione

Sono ammissibili le seguenti spese sostenute nell'anno nel quale è richiesto il sostegno economico, purché non garantite a carico del Servizio sanitario regionale finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da fibromialgia:

- a) acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
- b) acquisizione di servizi professionali educativi e di supporto socioassistenziale;
- c) spese per attività fisiche adattate, riabilitative, per trattamenti fisioterapici e cure termali, e altri trattamenti (quali ozonoterapia, magnetoterapia, etc.), su indicazione del medico curante o dello specialista;
- d) spese per l'acquisto di farmaci prescritti dal medico curante o specialista, farmaci da banco, non garantiti dal Servizio sanitario regionale;
- e) spese per l'acquisto di integratori alimentari, prodotti parafarmaceutici o omeopatici e alimenti senza glutine assunti a scopo terapeutico;
- f) spese per l'acquisto di ausili, protesi o altri dispositivi utili alla gestione della patologia, prescritti dal medico curante o dallo specialista ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- g) spese per visite specialistiche, accertamenti diagnostici e test epigenetici correlati alla diagnosi o al monitoraggio della fibromialgia, ove non garantiti dal servizio sanitario regionale;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- h) ulteriori spese sanitarie o sociosanitarie per il trattamento e la gestione della fibromialgia, non riconducibili alle tipologie sopra indicate, non garantiti dal servizio sanitario regionale;
- i) spese per prestazioni di medicina complementare e integrata, finalizzate al supporto terapeutico e al miglioramento della qualità della vita della persona affetta da fibromialgia, effettuate su indicazione del medico curante o dello specialista, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo agopuntura, fitoterapia, omeopatia, altre pratiche di medicina complementare riconosciute e erogate nell'ambito della disciplina medica, purché non garantite dal Servizio sanitario regionale e debitamente documentate;
- j) spese per servizi di consulenza e assistenza amministrativa, finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria alla rendicontazione del beneficio economico, entro il limite massimo di euro 80, per la predisposizione della documentazione inerente alla rendicontazione della IRF.

La documentazione di spesa relativa all'anno di riferimento dell'indennità deve essere presentata al comune di residenza entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Il comune provvede alla verifica dell'ammissibilità delle spese e all'erogazione del beneficio economico anche in più tranches nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

La mancata erogazione della prestazione da parte del Servizio sanitario regionale può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, recante l'indicazione della prestazione richiesta e delle motivazioni della mancata fruizione attraverso il sistema pubblico.

Resta a carico del comune la verifica, tramite l'azienda socio-sanitaria locale di riferimento, delle spese non rimborsabili dal Servizio sanitario regionale.